

Allegato n. 5
SCHEMA DI CONTRATTO PER
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI – ANNI 2016 E 2017

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente al CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")
con sede legale in, P.IVA/C.F.,
iscritta alla C.C.I.A.A. di n. REA
in persona del legale rappresentante sig.

ART. 1. – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il Servizio di Agenzia Viaggi per CEIPIEMONTE per l'anno 2016, con possibilità di rinnovo per l'anno 2017 (qui di seguito denominato 'Servizio') secondo le condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel relativo Bando di gara ed alle ulteriori indicazioni fornite da CEIPIEMONTE in corso di contratto, consistente nelle seguenti principali prestazioni:

- prenotazione e rilascio titoli di viaggio aerei (nazionali, internazionali, intercontinentali);
- prenotazione e rilascio titoli di viaggio ferroviario o marittimo;
- prenotazioni servizi alberghieri;
- prenotazioni servizi di noleggio auto;
- servizio di pianificazione ed organizzazione viaggi;
- servizio di svolgimento pratiche (cancellazioni, rimborsi, rilascio visti);
- servizio di Business Travel Center (BTC);
- servizio di reportistica mensile.

ART. 2. - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale a partire dalla data di aggiudicazione, con possibilità di rinnovo, su richiesta scritta e a discrezione di CEIPIEMONTE, per un ulteriore anno, salvo facoltà di recesso anticipata di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso di quindici giorni.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora alla prestazione del Servizio alle medesime condizioni anche nell'eventuale periodo di rinnovo.

Il presente incarico è conferito senza vincolo di esclusiva. Pertanto CEIPIEMONTE si riserva il diritto di acquistare biglietti online laddove si riscontrassero tariffe indiscutibilmente più convenienti.

ART. 3. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 In particolare l'Appaltatore assume le seguenti obbligazioni:

- soddisfare le richieste di CEIPIEMONTE nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;



destinare, in via esclusiva alle esigenze ed ai servizi richiesti da CEIPIEMONTE, **un operatore** a tempo pieno, in possesso dei requisiti specificati al punto 6 del Capitolato Speciale d'Oneri;

- consegnare e/o rendere disponibile, anche attraverso il biglietto elettronico, qualsiasi titolo di viaggio o alberghiero richiesto in Italia e all'estero;
- garantire l'apertura degli uffici dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- indicare il nominativo delle persone dotate di alta qualificazione impiegate per la fornitura del servizio;
- applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e quelle di eventuali convenzioni;
- mettere a disposizione di CEIPIEMONTE statistiche analitiche sui servizi forniti.

3.2 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a CEIPIEMONTE ogni variazione intervenuta nel proprio assetto societario, denominazione o ragione sociale. Le suddette variazioni operano nei confronti di CEIPIEMONTE solo dopo aver proceduto alle verifiche previste dall'articolo 116 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii..

ART. 4. – PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore aggiudicatario, e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.

4.2 All'Appaltatore sarà riconosciuta una "transaction fee" per ogni transazione eseguita in conseguenza dell'emissione ovvero la cancellazione e il cambio dei documenti di viaggio, la prenotazione dei titoli alberghieri, la prenotazione veicolo per autonoleggio, in base ai costi unitari proposti dall'Appaltatore in sede di offerta economica.

Si precisa che, nel caso di servizi particolarmente urgenti che l'Appaltatore dovrà evadere entro due ore dalla richiesta (punto 2.1 del Capitolato Speciale d'Oneri), verrà comunque riconosciuta all'Appaltatore la "transaction fee" offerta in sede di gara.

All'Appaltatore sarà inoltre riconosciuto un importo forfettario (non oggetto di offerta) di € 30,00 Iva esclusa, per il servizio di gestione delle pratiche per visti consolari, in aggiunta alla corresponsione delle spese consolari sostenute da parte dell'Appaltatore per l'emissione del visto, così come indicato al punto 2.5 del Capitolato Speciale d'Oneri.

4.3 L'Appaltatore dovrà fatturare mensilmente i Servizi effettivamente prestati, e le relative fatture verranno pagate da CEIPIEMONTE entro 60 giorni, fine mese, data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.

ART. 5. – PENALE

5.1 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata da CEIPIEMONTE all'Appaltatore a mezzo di reclamo trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al domicilio eletto dall'Appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

5.2 Qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto da CEIPIEMONTE un contraddittorio con l'Appaltatore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell'Appaltatore si darà luogo all'applicazione delle penali.

5.3 In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Appaltatore un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, CEIPIEMONTE, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:



- Penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro) qualora si accertino almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio di biglietteria fornita nel corso di un mese;
- Penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) qualora si accertino almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri servizi forniti nel corso di un mese;
- Penale di € 100,00 (cento/00 euro) per ogni emissione di biglietto non supportata dalla verifica di soluzioni previste dal punto 6 del Capitolato Speciale d'Oneri.

5.4 Le somme dovute dall'Appaltatore a CEIPIEMONTE a titolo di penale, risarcimento danni o ad altro titolo potranno essere dedotte direttamente dalle somme dovute all'Appaltatore, ovvero sulla garanzia di fidejussione di cui al successivo art. 7.1.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1 CEIPIEMONTE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso CEIPIEMONTE avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento all'eventuale maggiore danno.
- 6.2 In ogni caso si conviene che CEIPIEMONTE potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 C.C., previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:
- a) reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
 - c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
 - d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Ceipiemonte;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.
- 6.3 CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore aggiudicatario nel corso della procedura per la relativa selezione;
- 6.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo operatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 6.5 In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, CEIPIEMONTE si riserva, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara di cui all'oggetto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. CEIPIEMONTE procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato la prima offerta migliore, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 7. – GARANZIE DELL'APPALTATORE

A garanzia dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto, l'Appaltatore si impegna a:

- 7.1 costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10% del valore massimo dell'appalto, di cui al punto 3 del Bando di gara. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta



di CEIPIEMONTE. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia verrà svincolata dalla stazione appaltante a fine contratto, e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni CEIPIEMONTE potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

- 7.2 mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), con un massimale unico minimo di € 1.500.000,00, per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga (una copia della polizza deve essere depositata presso CEIPIEMONTE); dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.

ART. 8. – DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 8.1 Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, delle prestazioni costituenti l'oggetto del servizio della presente procedura.
- 8.2 La violazione del divieto autorizzerà CEIPIEMONTE ad adottare provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

ART. 9. – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme applicabili.

ART. 10. – SEGRETEZZA

- 10.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo, a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 10.2 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.

ART. 11. – FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DI CEIPIEMONTE

- 11.1 CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. In tal caso CEIPIEMONTE si obbliga, nei confronti dell'Appaltatore, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente.
- 11.2 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nel servizio, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo pertanto il risarcimento di eventuali danni e il



riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsare all'Appaltatore le spese vive sostenute, salvo il caso che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE.

- 11.3 Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a CEIPIEMONTE.
- 11.4 CEIPIEMONTE ha altresì il diritto di recedere dal contratto nel caso ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 salvo sopravvenga legge in deroga alla suddetta disciplina, oltre che nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto venisse attivata una convenzione Consip migliorativa rispetto alle condizioni di aggiudicazione della procedura di gara.

ART. 12. – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore adopererà nella prestazione del Servizio la massima diligenza professionale e adotterà tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e cose, assumendosi ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Appaltatore, quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore relative all'esecuzione del contratto.

ART. 13. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 13.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento dell'eventuale danno.
- 13.2 E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
- 13.3 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di CEIPIEMONTE. La cessione dei crediti é regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
- 13.4 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CEIPIEMONTE ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura per quanto di rispettiva ragione.
- 13.5 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CEIPIEMONTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 14. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 14.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale (vedi punto 6 del Capitolato Speciale d'Oneri) in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al Servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 14.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 15. – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 15.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, verrà individuato successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e, comunque, definito in sede contrattuale, ai sensi dell'articolo 300 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207.



- 15.2 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 15.3 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16. – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 16.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 16.2 L'Appaltatore aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 16.3 L'Appaltatore aggiudicatario deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate, sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 16.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L. 136/10.

ART. 17. – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 17.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 17.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 18. – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

- 18.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 18.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontati, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 239 e 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006. In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.



18.3 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 19. - CLAUSOLE FINALI

- 19.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di diciannove articoli, unitamente al Bando di gara e agli altri relativi allegati, nonché alle eventuali integrazioni derivanti dall'offerta dell'Appaltatore, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo e gli altri documenti qui nominati, il primo prevarrà.
- 19.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- 19.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 19.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 19.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, unitamente a questi ultimi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)

L'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 4.1 (onnicomprensività del prezzo), 5 (penale per inadempimenti dell'Appaltatore), 5.4 (compensazione tra debiti e crediti dell'Appaltatore nei confronti di CEIPIEMONTE), 6.1 (risoluzione per inadempimento), 6.2 (clausole risolutive espresse), 6.4 (recesso dell'Appaltatore), 7 (garanzie), 8 (segretezza), 9 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni), 11 (facoltà di recesso di Ceipiemonte), 17 (clausola risolutiva espressa D. Lgs. 231/2001, 18 (controversie).

L'Appaltatore
